

Edizione di giovedì 6 Maggio 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 3 maggio
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

IVA

Nota credito estera tra TD17 ed esterometro
di Clara Pollet, Simone Dimitri

IMPOSTE SUL REDDITO

Al via la proroga delle agevolazioni per il rientro dei cervelli
di Caterina Bruno

DIRITTO SOCIETARIO

Possibile nominare una Srl amministratore di una Snc
di Fabio Landuzzi

IVA

Componenti per la costruzione di impianti fotovoltaici con Iva al 10%
di Euroconference Centro Studi Tributarî

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Effetti fiscali del conferimento di partecipazioni in nuda proprietà
di Goffredo Giordano di MpO Partners

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Produttività lavorativa, aumentarla con la cura di sé

di **Luisa Capitanio** – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 3 maggio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **40esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate tutte le novità di prassi e giurisprudenza della **scorsa settimana**.

La sessione “**adempimenti e scadenze**” è stata poi dedicata alle novità in materia di Isa, mentre nel corso dello speciale “**agevolazioni edilizie**” è stata analizzata la nuova **check list del CNDCEC** per il **visto di conformità** previsto dalla disciplina del **superbonus**.

Durante la sessione “**approfondimento**”, infine, sono stati esaminati i profili di **nullità** della **notifica postale al contribuente irreperibile**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. VISTO DI CONFORMITÀ E INDIPENDENZA

2. VISTO DI CONFORMITÀ: CONTROLLI RICHIESTI

1. NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE ISA: COSA FARE SE L'ATTIVITÀ È INIZIATA DAL 2019 DOPO LA SCISSIONE?

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** In **Diretta** ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Costruzione nuovo ascensore e superbonus

Nel caso di costruzione di un nuovo ascensore, per presenza nel condominio di una persona disabile, l'agevolazione del 110 spetta solo alla persona disabile, o anche agli altri condomini?

A. C.

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021, è possibile beneficiare del superbonus anche a seguito di interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, tra i quali figurano, tra l'altro, anche l'installazione di ascensori.

Trattasi, più precisamente, di interventi "trainati", i quali, quindi, richiedono contestuali interventi "trainanti" di efficientamento energetico.

Inoltre, gli interventi sono agevolati anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Tutto quanto premesso, tuttavia, deve ritenersi che la detrazione non competa solo alla sola persona disabile, ma anche agli altri condomini.

9

Rimborsi spese dipendenti in smart working

Con che criterio è stato determinato un rimborso di 0,50 € per il dipendente in smart working?

E.E.

La domanda fa riferimento a quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della risposta all'istanza di interpello n. 314/2021.

I rimborsi spese sono fiscalmente irrilevanti se soddisfano le due seguenti condizioni:

- il rimborso spese deve essere erogato a fronte di un costo sostenuto dal dipendente nell'interesse esclusivo del datore di lavoro;

- il *quantum* del rimborso spese deve essere oggettivamente determinabile.

Alla luce delle richiamate premesse, dunque, nel caso in esame l'Agenzia delle entrate ha ritenuto non imponibili ai fini Irpef le somme corrisposte ai dipendenti proprio perché *“il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, in sostanza, si basa su parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla Società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente. Sulla base di tale considerazione, si ritiene corretto che la quota di costi rimborsati al dipendente, possa considerarsi riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro”*.

8

Compenso per il visto: sono vincolanti le indicazioni del CNDCEC?

Quanto vincolanti sono le indicazioni del CNDCEC per il compenso per il visto?

C.V.

Le indicazioni del CNDCEC non sono affatto vincolanti; è rimesso al libero accordo tra le parti la valutazione del compenso da riconoscere al professionista che appone il visto di conformità.

Si ricorda, tuttavia, che, laddove esso venga computato tra le spese detraibili, sarà soggetto ad una valutazione di congruità rispetto al grado di complessità e urgenza dell'incarico ricevuto.

7

Recesso del socio della Sas: data di efficacia

In merito al recesso, essendo un negozio unilaterale recettizio, il socio perde ogni diritto dalla data della notifica del recesso alla società e pertanto gli effetti del recesso anche fiscali e di attribuzioni dell'utile non decorrerebbero dal 2019?

M. G.

Il quesito si riferisce a quanto precisato nell'ambito della risposta ad istanza di interpello n. 306 del 21/04/2021, commentata nel corso della sessione di aggiornamento.

Si condivide quanto esposto nel quesito, poiché la natura di atto giuridico unilaterale recettizio implica che esso si perfeziona ed esplica effetto (generalmente e salvo diverse previsioni statutarie) nei confronti della società e dei soci, dal momento in cui perviene a loro

conoscenza.

È tuttavia necessario ricordare che, ai sensi dell'articolo 2300, comma 3, cod. civ. *“Le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza”*.

Alla luce della richiamata previsione, dunque, il socio che recede da una Sas risponde, nei confronti dei terzi (e, quindi, anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui il recesso è iscritto nel registro delle imprese (o fino al momento, se anteriore, in cui il terzo ne sia venuto a conoscenza).

6

Superbonus: quando è necessario il reddito imponibile?

In che periodo di imposta il contribuente deve avere un reddito imponibile per beneficiare del superbonus? In tutti e 5?

R.N.

Si ritiene che la verifica vada fatta nel periodo di sostenimento della spesa agevolata. Nel caso in cui si voglia optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura si ritiene invece irrilevante la situazione nei successivi periodi d'imposta.

5

Applicazione degli Isa in presenza di cause di esclusione

Anche se il soggetto è escluso da Isa, può comunque applicarli se sa di poter raggiungere un buon punteggio?

D.P.

Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato possiamo far riferimento ai chiarimenti offerti dalla circolare AdE 16/E/2020, con la quale è stato precisato che il giudizio di affidabilità fiscale può legittimamente produrre gli effetti previsti dalla norma istitutiva solo in determinate condizioni che consentono la corretta applicazione degli Isa stessi; di conseguenza, anche con riferimento all'accesso ai benefici premiali, poiché trattasi di una norma di favore nei confronti di determinate categorie di soggetti, il legislatore ha previsto che siano rispettate tali condizioni per poter fruire dei benefici stessi.

#4

Compenso per il visto e cessione del credito

I compensi corrisposti dal contribuente per il Visto di Conformità apposto su pratica cessione del credito, su spese di ristrutturazione 2020, sono detraibili in dichiarazione, non dovendo essere obbligatoriamente cedute insieme alla detrazione. Corretto?

A. S.

L'opzione per la cessione del credito deve necessariamente riguardare l'intero importo della detrazione spettante; non è ammessa la cessione parziale con indicazione, in dichiarazione, della restante parte della detrazione.

3

Visto di conformità e indipendenza

Un commercialista può apporre il visto di conformità bonus 110% ad un familiare, o a un collega di studio?

ST.ASS.B. & V.

Assume rilievo, in questo caso, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'istanza di interpello n. 61/2021 ("si ritiene che il professionista abilitato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, possa apporre autonomamente il visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al citato articolo 119 comma 11 e 121 del decreto Rilancio, dallo stesso esercitata in qualità di beneficiario della detrazione").

Il professionista può quindi apporre il visto di conformità anche se beneficiario della detrazione è egli stesso, un familiare o un collega di studio.

2

Visto di conformità: controlli richiesti

Vorrei sapere quanto chi appone il visto di conformità debba entrare nel merito della spettanza

delle detrazioni, riguardo in particolare alle questioni tecniche

ST. ASSOCIATO AC

Il visto di conformità, nell'ambito della disciplina del superbonus, è finalizzato ad attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Come chiarito dal CNDCEC nella sua check-list *“le verifiche da effettuare... si risolvono anche in questo caso in un mero controllo formale di tipo documentale, analogo a quello effettuato sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello 730”*.

1

Nuove cause di esclusione Isa: cosa fare se l'attività è iniziata dal 2019 dopo la scissione?

Il codice 16 per causa di esclusione ISA può essere utilizzato in caso di newco costituita il 16 dic 2019 e beneficiaria poi di operazione di scissione?

B. M.

Con il richiamato codice è individuata la seguente causa di esclusione: *“contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019”*.

Non può tuttavia ignorarsi quanto chiarito nello stesso D.M. 02.02.2021: *“Tali cause di esclusione sono state individuate in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, a opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del Covid-19?”*.

Nello specifico, la causa di esclusione prevista per i contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, *“consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all'anno precedente per chi ha iniziato l'attività nel 2019 evitando, anche in questo caso, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020. L'esclusione in argomento si pone, altresì, in continuità logica con quella ordinariamente prevista per gli indici sintetici di affidabilità fiscale dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, estendendone la portata anche al secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l'attività”*.

Adottando gli stessi criteri previsti, appunto, al fine di individuare i contribuenti cui risultano spettanti i contributi a fondo perduto, giova ricordare che, con la circolare 22/E/2020 è stato chiarito quanto segue: *“Sono pertanto inclusi tra i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire*

dal 1° gennaio 2019 esclusivamente i soggetti per cui la data di apertura della partita Iva ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 coincide o è successiva a tale data (restano fermi gli ulteriori requisiti disposti dalla norma), a prescindere dalla data di inizio effettivo dell'attività. Ciò anche al fine di evitare incertezze in relazione all'identificazione del limite temporale identificato dal legislatore”.

Alla luce di quanto appena esposto, dunque, deve attribuirsi rilievo, in via generale, alla data di apertura della partita Iva, indipendentemente dall'inizio dello svolgimento dell'attività.

Fermo restando quanto appena precisato, però, non può ignorarsi che, con la stessa circolare 22/E/2020, con riferimento al contributo a fondo perduto, è stato precisato che *“per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessione di azienda, non trova applicazione quanto disposto nel comma 6 dell'articolo 25, poiché in relazione all'azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita”.*

Tale precisazione, tuttavia, si “scontra” con la disciplina generalmente prevista per la corretta applicazione degli Isa.

Si ricorda, a tal proposito, che, a differenza di quanto previsto per gli studi di settore, gli Isa non contemplano il concetto di “mera prosecuzione” dell'attività, né quello di “cessazione e inizio dell'attività entro i successivi 6 mesi”.

Pertanto, ai fini Isa, si configura un periodo di “inizio attività” anche nel caso di mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.

Al ricorrere di un'operazione straordinaria, dunque, sarebbe possibile giungere a conclusioni diverse a seconda che si aderisca ad un'interpretazione legata alle previsioni in materia di contributo a fondo perduto piuttosto che alle regole Isa.

In considerazione dell'eccezionalità della situazione e dell'espresso richiamo del D.M. 02.02.2021 alle regole dettate per i contributi a fondo perduto, si ritiene di poter giungere alla conclusione che, nel caso di specie, non operi una causa di esclusione.

Sarebbero tuttavia quantomeno opportuni chiarimenti ufficiali sul punto.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



IVA

Nota credito estera tra TD17 ed esterometro

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Può capitare di ricevere una **nota di credito** emessa da un soggetto non residente, a storno di una precedente operazione di acquisto di beni o di una prestazione di servizi.

Con la [risposta n. 308 del 30 aprile 2021](#) l'Agenzia delle entrate ha analizzato gli **adempimenti che gravano sul cessionario/committente**.

La società istante italiana ha acquistato nel mese di novembre 2020 una **licenza di un software** venduta da una società del Regno Unito. Subito dopo l'acquisto il soggetto italiano, riscontrata un'anomalia tecnica nei propri sistemi, richiede il rimborso di quanto pagato: fornitore GB ed acquirente IT convergono nella risoluzione consensuale per **sopravvenuto accordo fra le parti**.

La società italiana riceve l'accredito delle somme pagate ma **il fornitore non emette alcuna nota credito**: pertanto, viene interpellata l'Agenzia per chiarire il **corretto trattamento ai fini Iva dell'operazione**, con particolare riferimento alle **modalità di emissione della fattura elettronica**, oltre all'eventuale necessità di includere l'operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (**esterometro**).

Occorre preliminarmente ricordare che la cessione ad un soggetto passivo d'imposta stabilito nel territorio dello Stato della **licenza d'uso di un software** (personalizzato o standard) **per via telematica** rientra tra le **prestazioni di servizi** che si considerano effettuate in Italia da soggetti non residenti, ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#).

Nel caso di **prestazioni di servizi** effettuate da un soggetto passivo **stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea** (acquisto avvenuto ante effetti della *Brexit*) il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli [articoli 46 e 47 D.L. 331/1993](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993 (integrazione fattura con doppia registrazione nel registro Iva vendite e acquisti).

La **nota di variazione** è invece disciplinata dall'**articolo 26 D.P.R. 633/1972** che, al [comma 2](#), dispone quanto segue: *“se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, **viene meno in tutto o in parte**, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, **risoluzione**, rescissione e simili [...] il cedente del bene o prestatore del servizio ha **diritto di portare in detrazione** ai sensi dell’articolo 19 **l’imposta corrispondente alla variazione**, registrandola a norma dell’articolo 25”*.

La disposizione precedente non può essere applicata **dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione** imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.

Nel caso in cui il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione, deve in tal **caso registrare la variazione nei limiti della detrazione operata**, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa ([articolo 26, comma 5, D.P.R. 633/1972](#)).

Ricorrendo i presupposti sopra descritti, tale facoltà può essere **esercitata “anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi dell’articolo 17”**.

Nel rispondere all’interpello l’Agenzia ricorda che, in linea generale, nelle ipotesi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro **il cessionario/committente ha sempre la possibilità di variare in diminuzione l’imponibile/imposta dell’operazione**.

In particolare:

- l’esercizio di tale facoltà **prescinde dalla natura del cedente/prestatore** (soggetto passivo UE o extra UE), ma è legato alla **sussistenza dei requisiti** indicati nel richiamato [articolo 26, commi 2 e 3](#), del decreto Iva;
- si tratta di una **possibilità e non di un obbligo**.

Nel caso di specie, venuta meno l’operazione con la restituzione di quanto corrisposto – risoluzione per sopravvenuto accordo fra le parti – **l’istante**:

a) **entro un anno dall’operazione** (ossia entro novembre 2021) **potrà emettere nota di variazione in diminuzione riferita alla stessa**;

b) la nota, **se elettronica via Sdl**, avrà come tipo documento **“TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”**.

Sul punto con la **“Guida alla compilazione della fatturazione elettronica ed esterometro”** l’Agenzia aveva già chiarito che per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’Iva, **in quanto il debitore d’imposta è il cessionario/committente**, quest’ultimo

può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo Sdl per integrare la prima fattura ricevuta. Si tratta dei casi in cui è prevista la trasmissione allo Sdl di un documento integrativo o di un'autofattura con i **codici da TD16 a TD19.**

La relativa nota di credito richiederà l'invio di un file xml con medesimo Tipo documento dell'operazione principale (nel nostro caso **TD17**), indicando gli importi con **segno negativo**. Pertanto, il contribuente **non deve utilizzare il documento TD04**. Infine, emessa la nota di variazione, si dovrà operare le conseguenti annotazioni nei registri Iva e **non sarà necessario inserire tale operazione nell'esterometro.**

Laddove invece si scelga di **non gestire la variazione tramite Sdl**, ma di procedere in via analogica, l'operazione andrà **inserita nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere.**

Esiste, a nostro avviso, una **terza strada** non contemplata nella risposta dell'Agenzia.

Il committente italiano potrebbe decidere di dare **solo rilevanza contabile** all'operazione di storno (fuori campo Iva articolo 26), evitando tutti gli adempimenti connessi alla registrazione della nota sul registro Iva (esterometro o invio tramite Sdl).

IMPOSTE SUL REDDITO

Al via la proroga delle agevolazioni per il rientro dei cervelli

di Caterina Bruno

Seminario di specializzazione

GLI ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEI SOCI DELLE SOCIETÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 27/E/2021](#) del 15 aprile scorso, ha istituito i **nuovi codici tributo** per effettuare il versamento, del 10 o del 5 per cento dei redditi, necessario per estendere il **regime speciale agevolato** di cui all'[articolo 16, comma 3-bis, D.Lgs. 147/2015](#) che prevede, per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano, la **detassazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo** prodotto in Italia.

Si tratta del **codice tributo "1860"** da indicare per effettuare il **versamento del 10 per cento dei redditi** prodotti dal lavoratore impatriato, in presenza dei requisiti di cui all'[articolo 5, comma 2-bis, lett. a\), D.L. 34/2019](#) che consentono la **detassazione** del reddito in misura pari **al 50 per cento** e del **codice tributo "1861"** da indicare, in ipotesi di **versamento del 5 per cento dei redditi**, ricorrendo i requisiti di cui all'[articolo 5, comma 2-bis, lett. b\), del D.L. 34/2019](#) per la **detassazione** del reddito in misura pari **al 90 per cento**.

Tale versamento consentirà al beneficiario, terminato il primo periodo di fruizione del regime agevolato, di **prorogare di un ulteriore quinquennio** l'agevolazione prevista per i **lavoratori trasferiti in Italia** beneficiando della tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, ovvero, in presenza di almeno tre figli minori, nella misura del 10 per cento.

La proroga con versamento si applica anche ai soggetti che siano stati iscritti all'A.I.R.E. o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, trasferiti in Italia **prima dell'anno 2020** e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino **beneficiari del regime** previsto dall'[articolo 16 D.Lgs. 17/2015](#).

Per optare per la proroga, il lavoratore dovrà effettuare il **versamento del 10 per cento del reddito** corrispondente al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, purché ricorrano i seguenti **requisiti tra loro alternativi**:

a) presenza al momento dell'esercizio dell'opzione di **almeno 1 figlio minorenni o a carico**,

anche in affido preadottivo;

b) **acquisto** da parte del lavoratore, del coniuge, del convivente e/o dei figli, anche in comproprietà, **di un immobile residenziale in Italia** successivamente al trasferimento ovvero **nei 12 mesi precedenti** al trasferimento ovvero **nei 18 mesi successivi** all'avvenuto versamento;

Se il lavoratore al momento dell'esercizio dell'opzione **unitamente alla sussistenza del requisito b)** ha **almeno tre figli minorenni o a carico**, può effettuare il suddetto **versamento in misura ridotta del 5 per cento dei redditi** di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia relativi al periodo precedente a quello di esercizio dell'opzione.

Da segnalare che, mentre ai fini dell'esercizio della **proroga quinquennale** la **presenza di almeno tre figli** minorenni o a carico consente al lavoratore di **accedere alla detassazione del 90 per cento** dei redditi, per effettuare il **versamento** in misura ridotta **del 5 per cento** dei redditi prodotti tale requisito deve essere contestuale **all'acquisto di un immobile sul territorio nazionale**, a causa della locuzione "e" utilizzata dal legislatore nell'[articolo 5, comma 2-bis, lett. b\), D.L. 34/2019](#).

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#), il versamento dovrà essere effettuato **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione, mentre verseranno **entro il prossimo 30 agosto** i lavoratori per i quali tale periodo si è concluso il **31 dicembre 2020** (i.e.: inizio dell'agevolazione nel 2016).

Per quanto concerne l'adesione al regime speciale, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con la [circolare n. 33/E/2020](#), che l'opzione va esercitata al più tardi entro **il termine di presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche** presentato nei termini ordinari ovvero con una **correttiva nei termini** e considerando, dunque, valide a tale scopo le **dichiarazioni c.d. tardive** presentate per la prima volta **entro 90 giorni dalla scadenza del termine** e le **dichiarazioni sostitutive/integrative** presentate sempre entro i suddetti 90 giorni (c.d. **correttiva nei termini**).

Diversamente, la circolare esclude che il contribuente possa avvalersi di una **dichiarazione integrativa** presentata **successivamente allo scadere dei 90 giorni** per esercitare **l'accesso al regime** precisando, tuttavia, che nelle ipotesi in cui i termini di presentazione risultino scaduti per talune annualità resta ferma comunque **la possibilità di avvalersi del regime** in esame **per i restanti periodi di imposta** del quinquennio agevolabile.

In tal modo la circolare conferma l'orientamento espresso con la [risposta a interpello n. 59 del 13.02.2020](#) con la quale, dichiarando **precluso l'accesso al regime** per mancata fruizione dell'agevolazione nel periodo di imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia (2017) e nel successivo (2018), **ammetteva l'istante** a fruire del **beneficio per i restanti tre periodi d'imposta** del quinquennio agevolabile (i.e.: dal 2019 in poi).

DIRITTO SOCIETARIO

Possibile nominare una Srl amministratore di una Snc

di **Fabio Landuzzi**

Seminario di specializzazione

QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il tema della liceità della **nomina di una società di capitali ad amministratore di un'altra società** (di capitali o di persone) è da lungo tempo **molto dibattuto** ma, anche in ragione di alcune importanti **Massime notarili** – *in primis*, la **n. 100 del Consiglio del Notariato di Milano**, e l'**Orientamento n. 17 del Consiglio Notarile di Firenze Pistoia e Prato** – può oggi dirsi essere definitivamente licenziato nel nostro ordinamento.

D'altronde, che questa sia una circostanza ammessa lo si ricava dalla regolamentazione di altre entità legali pure aventi **piena legittimazione** nel nostro sistema, come è il caso del Gruppo Europeo di Interesse Economico, e della **Società Europea**.

Il vero punto perciò, oggi, è forse non tanto rappresentato dal nodo dell'ammissibilità o meno nel nostro ordinamento di questa fattispecie, quanto dalla sua **disciplina**.

La citata Massima n. 100 del Notariato di Milano aveva dato indicazioni piuttosto precise laddove precisava che ogni **amministratore persona giuridica** deve **designare**, per l'esercizio della **funzione di amministratore**, un rappresentante **persona fisica** appartenente alla sua organizzazione, la quale assume gli **obblighi** e le **responsabilità** civili e penali che sono tipicamente previste **a carico degli amministratori** persone fisiche, ferma restando la **solidale responsabilità** della **persona giuridica** amministratore.

Inoltre, quanto alla **pubblicità legale** al registro imprese, veniva richiesto che essa fosse riferita non solo alle generalità della **persona giuridica** amministratore, bensì anche a quelle della **persona fisica** designata.

In questo contesto, è intervenuta nel 2020 un'interessante **pronuncia del Giudice del registro** presso il **Tribunale di Roma** (1° giugno 2020) la quale affronta il caso della **nomina ad amministratore** di una **società in nome collettivo** di una società a responsabilità limitata, e in stretta connessione quello della **modifica della persona designata** e della pubblicità legale di tale fatto.

In primo luogo, la pronuncia implicitamente avalla la **legittimità della nomina** ad amministratore di una Snc di una Srl, sempre passando attraverso la **designazione della persona fisica** facente funzioni operative che, nel caso di specie, corrispondeva all'**amministratore unico della Srl** amministratrice.

Il secondo passaggio interessante riguarda invece l'intervenuta **variazione dell'amministratore unico** di detta Srl; ovvero, a seguito delle dimissioni dalla carica di tale persona e la nomina di un nuovo amministratore, la società riteneva che **il subentro** di questi anche nella posizione della persona designata dalla Srl amministratrice a svolgere le **funzioni di amministratore della Snc** rappresentasse una sorta di **diretto automatismo**.

Non è così invece secondo il Giudice del registro delle imprese di Roma, per il quale la **designazione di una persona fisica** della propria organizzazione, potenzialmente anche **diversa dal legale rappresentante** della stessa, a fungere da facente le funzioni di amministratore della società amministrata (la Snc) costituisce un "**atto gestorio della persona giuridica amministratore**", così che la **sostituzione** dell'amministratore/legale rappresentante della Srl **non vale ad autorizzare de plano** l'immediata sostituzione anche della persona fisica designata presso la Snc amministrata.

La pronuncia è come detto interessante ma, come osservato in dottrina, occorre forse **distinguere il duplice piano**, ovvero:

- da una parte, **se vi è stata designazione** di una persona fisica facente le funzioni gestorie della società amministrata, ed a maggior ragione ove questa non è neppure parte dell'organo amministrativo della Srl amministratore, ben potrebbe aversi la **prosecuzione del suo incarico**, come correttamente disposto dal Giudice del registro di Roma nel caso di specie;
- se, invece, si avesse un caso in cui tale **persona non è stata espressamente designata**, sicché essa coincide di fatto con l'organo amministrativo della Srl amministratore (come potrebbe essere il caso della Srl con amministratore unico), allora in caso di **modifica nella composizione** dell'organo amministrativo della Srl amministratore è difficile pensare che la funzione operativa di amministratore della Snc possa perpetrarsi in capo ad una persona (l'ex amministratore) **non più organica a detta entità**, e ciò solo per un mero **difetto di pubblicità legale**, il quale potrà invece produrre effetti sugli atti che *medio tempore* dovessero essere stati compiuti dalla persona fisica.

IVA

Componenti per la costruzione di impianti fotovoltaici con Iva al 10%

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

L'IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI A SEGUITO DELLE MODIFICHE COMUNITARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Trova applicazione l'**aliquota Iva del 10%** nell'ambito delle **cessioni di componenti finiti** per la realizzazione dell'**impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile**, indipendentemente dalla **qualità** del soggetto beneficiario e dal suo **ruolo** nella fase di commercializzazione del bene.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 11690**, depositata ieri, **5 maggio**.

Il caso riguarda una società raggiunta da un **avviso di accertamento** per il **recupero della maggiore Iva** richiesta dall'Agenzia delle entrate in relazione ad un'operazione di **cessione di moduli fotovoltaici**.

A seguito del ricorso proposto dalla società, l'**Agenzia delle entrate** risultava **soccombente** in entrambi i gradi di giudizio e la questione giungeva quindi dinanzi alla **Corte di Cassazione**.

Anche la **Corte di Cassazione**, però, ha **avallato il comportamento della società contribuente**, confermando quindi l'**applicabilità dell'aliquota Iva del 10%**.

L'**Agenzia delle entrate**, invero, contestava il fatto che il contribuente **non avesse fornito prova** che le cessioni erano intervenute **nell'ultima fase di commercializzazione dei beni**, e, quindi, in favore degli utilizzatori finali.

Tale contestazione, è però risultata **infondata**.

La **tabella A, Parte III, al n. 127-quinquies**, richiama, tra gli altri, gli **"impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica"**.

Il successivo **numero 127-sexies**, invece, riconosce l'applicabilità dell'aliquota agevolata del **10%** alle cessioni di **“beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies”**.

Alla luce della formulazione letterale delle norme, dunque, deve ritenersi che **l'aliquota agevolata del 10%** possa trovare applicazione nell'ambito di **tutte le cessioni aventi ad oggetto impianti idonei a produrre energia**, indipendentemente dalle caratteristiche degli impianti stessi.

Sul punto merita di essere ricordato che l'Agenzia delle entrate, con la sua [risoluzione 269/E/2007](#) aveva **circoscritto l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta** di cui al n. 127-sexies ai **solli beni finiti** effettivamente utilizzati per la costruzione degli impianti di cui al n. 127-quinquies. Ovvero, a beni:

1. per i quali il **processo produttivo si sia già compiuto** e che, come tali, si trovino nell'ultima fase di commercializzazione,
2. **acquistati per essere direttamente impiegati per la costruzione dell'impianto**.

Pertanto, la norma di cui al **n. 127-sexies**, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, doveva essere interpretata nel senso che **“alla cessione dei beni finiti (ovvero dei beni diversi sia dalle materie prime che dai semilavorati), forniti tra l'altro per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica o eolica, è applicabile l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento esclusivamente se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilità, un'apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l'installazione o costruzione degli impianti in argomento”**.

L'attività del cessionario, dunque, **sempre secondo l'interpretazione offerta dall'Agenzia delle entrate**, assumeva rilievo, ragion per cui il beneficio **non avrebbe potuto essere riconosciuto** nel caso di **cessione a un soggetto operante nelle fasi intermedie di commercializzazione** (come, ad esempio, nel caso dei **distributori/grossisti**).

Di diverso avviso si era invece mostrata la Corte di Cassazione, già nel **2019**, quando aveva evidenziato, con la sua **pronuncia n. 7788/2019** che **“il regime agevolativo previsto al n. 127-sexies richiede unicamente che i componenti finiti siano concretamente adoperati per la realizzazione dell'impianto, dell'opera o dell'edificio, senza che rilevi la qualità del soggetto beneficiario e il suo ruolo nella fase di commercializzazione del bene e l'immediatezza dell'utilizzo nella realizzazione dell'impianto”**.

L'aliquota del 10% può essere dunque **negata** soltanto nel caso in cui **non sia provata la destinazione dei beni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Effetti fiscali del conferimento di partecipazioni in nuda proprietà

di **Goffredo Giordano di MpO Partners**



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Come già evidenziato nell'ambito di precedenti contributi spesso i commercialisti o i consulenti del lavoro, ai fini dello svolgimento della loro attività, si avvalgono anche del supporto di una società di servizi (Centri Elaborazione Dati), a cui delegare generalmente le prestazioni di raccolta ed elaborazione dati rispettivamente in materia contabile e giuslavoristica.

In tema di operazioni di aggregazione e cessione degli studi professionali organizzati sotto forma di società (anche in ottica riorganizzativa), queste possono avvenire anche attraverso il conferimento di partecipazioni in nuda proprietà.

Quali sono i risvolti di natura fiscale? Si può usufruire del regime di neutralità fiscale?

Su tale argomento è intervenuta recentemente l'Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n. 238 del 30 aprile 2021.

Ripercorrendo le basi sulle quali l'Agenzia delle Entrate fonda le proprie conclusioni occorre preliminarmente far riferimento all'articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile, il quale prevede che sono considerate società controllate *“le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria”*.

Fissato tale concetto da un punto di vista fiscale si deve rinviare al contenuto dell'articolo 177 de TUIR (Scambi di partecipazioni).

Più precisamente il comma 2-bis (introdotto dal c.d. Decreto Crescita) regola il regime fiscale dello scambio di partecipazioni di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo, ovvero lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce – ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo

di diritto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 del Codice Civile (sopra citato).

L'Amministrazione Finanziaria (cfr. circolare 17 giugno 2010, n. 33/E), inoltre, aveva già precisato che le disposizioni contenute nell'articolo 177 del TUIR non delineano un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. "regime a realizzo controllato").

Il "*regime del realizzo controllato*" prevede che le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In questo caso, quindi, non trova applicazione il criterio del c.d. "valore normale" di cui all'articolo 9 del TUIR.

Di conseguenza potrebbe non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale della partecipazione conferita (c.d. neutralità indotta).

Ma quali sono le due condizioni per poter usufruire di tale regime fiscale?

Continua a leggere qui:
<https://mpopartners.com/effetti-fiscali-conferimento-partecipazioni-nuda-proprietà>

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Produttività lavorativa, aumentarla con la cura di sé

di **Luisa Capitanio** – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

Come possiamo salvaguardare la nostra **produttività lavorativa** senza essere fagocitate dalla nostra incapacità di dire di no?

Oggi niente palestra. Il capo mi ha affidato un lavoro da terminare in giornata.

Devo rinunciare alla passeggiata serale: il lavoro accumulato sulla scrivania mi farà fare tardi.

Dovevo uscire prima ma un collega deve preparare una presentazione e mi ha chiesto di dargli una mano.

Ci sentiamo responsabili, non sappiamo dire di no, amiamo il nostro lavoro e ci piace essere coinvolte. Sia mai che negando un aiuto ci limitiamo le possibilità di carriera.

Sempre **pronte a prenderci cura** degli altri, lo facciamo volentieri e in modo efficace quando siamo in una situazione di equilibrio psico-fisico. Se però gli altri vengono sempre prima, va a finire che accumuliamo stanchezza, stress, preoccupazioni e perdiamo la serenità nella gestione delle relazioni.

Prima di arrivare al limite e renderci conto che non riusciamo a **recuperare energia** e serenità, è meglio che ci fermiamo e cominciamo a rimettere equilibrio i pesi della nostra bilancia.

Se ci adoperiamo per stare bene, tenerci in forma, dedicarci qualche coccola saremo grate a noi stesse e gli altri beneficeranno della parte migliore di noi: quella sorridente, loquace, aperta e generosa che arricchisce le relazioni, coltiva le amicizie, favorisce un clima di benessere.

Cosa fare, dunque, per prenderci cura del nostro corpo?

E come fare con la nostra anima?

Potrebbe essere molto più semplice di quanto pensiamo. A volte piccoli semplici gesti, fatti con consapevolezza, danno vita a risultati sorprendenti, addirittura insperati.

- **Diamo valore alle azioni mattutine:** svegliarsi un po' prima del solito e dedicare qualche minuto ad un po' di routine salutistica. Farsi una coccola con una crema dal profumo delizioso che ci rimane sulla pelle per tutto il giorno. Leggere qualche pagina

di un buon libro. Quei 10-15 minuti di sveglia anticipata saranno preziosissimi e daranno vigore alla nostra giornata

- **Curiamo il nostro abbigliamento:** indossare abiti puliti, ben stirati, senza strappi o scuciture ci fa stare bene e ci fa stare a nostro agio anche con gli altri.
- **Cibo sano e tanta acqua:** si vede anche esternamente quando la nostra alimentazione è sana e il nostro corpo idratato: la pelle è luminosa e il corpo non è appesantito.
- **Socializziamo:** cogliere l'occasione di un caffè preso con i colleghi, scambiando qualche chiacchiera prima di buttarsi a capofitto nel lavoro, predispone alla collaborazione e migliora la relazione.
- **Facciamoci un regalo:** ogni qualvolta sentiamo di meritare un premio.
- **Esprimiamo gratitudine:** facciamo soprattutto con chi ci sta vicino. Non lesiniamo il ringraziamento, nemmeno quando riguarda situazioni ricorrenti o routinarie.

